

Messaggio

**concernente la convenzione di doppia imposizione
in materia di imposte sulle successioni e un protocollo che modifica
la convenzione in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio con la Svezia**

del 23 maggio 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una convenzione in materia di imposte sulle successioni, firmata il 7 febbraio 1979, con la Svezia e un protocollo, firmato nello stesso giorno, che modifica la convenzione del 7 maggio 1965 tra la Svizzera e la Svezia in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 maggio 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hürlimann
Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

La revisione del maggio 1965 delle convenzioni di doppia imposizione del 1948 tra la Svizzera e la Svezia era limitata alle imposte sul reddito e sul patrimonio. Nel febbraio 1976, la Svezia ha espresso il desiderio di sostituire anche la convenzione del 1948 in materia di imposte sulle successioni.

La convenzione conclusa il 7 febbraio 1979 nella struttura e nei principi ricalca il modello del 1966 elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), convenzione che ha servito da base anche alle nuove convenzioni in materia di imposte sulle successioni concluse con la Danimarca nel 1973, l'Austria nel 1974 e la Germania nel 1978.

La Svezia non elimina più la doppia imposizione mediante l'esenzione, bensì computando le imposte svizzere nelle imposte svedesi, ciò che si scosta dal disciplinamento esistente. Tuttavia, i beni immobili situati in Svizzera degli Svizzeri deceduti in Svezia sono esenti dall'imposta svedese. Inoltre, analogamente alla convenzione del 1965 in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio, la Svezia ha un diritto limitato d'imposizione sussidiaria per le successioni di cittadini svedesi che hanno trasferito il loro domicilio in Svizzera. Questa disposizione non pregiudica il diritto svizzero d'imposizione e non comporta doppia imposizione, dato che la Svezia deve computare le imposte svizzere ammesse dalla convenzione nelle imposte svedesi corrispondenti.

La modificazione della convenzione del 1965 in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio accorda alla Svezia il diritto d'imporre non solamente le prestazioni della sicurezza sociale svedese (come prima), bensì anche le pensioni pagate in base a determinati contratti privati d'assicurazione. Il diritto primario d'imposizione appartenente alla Svizzera non viene pregiudicato: la Svezia computa le imposte svizzere nell'imposta svedese.

1 Situazione iniziale

Delle due convenzioni di doppia imposizione concluse il 16 ottobre 1948 con la Svezia soltanto quella in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata sostituita il 7 maggio 1965 (RU 1967 92).

Invece la convenzione in materia di imposte sulle successioni del 16 ottobre 1948 (RU 1949 452) ha continuato ad essere applicabile alle imposte sulle successioni. Secondo la Svizzera l'applicazione della convenzione non ha dato luogo ad alcun appunto, ragione per cui il nostro Paese non riteneva urgente una sua revisione. La Svezia, desiderando invece rivedere questa vecchia convenzione, nel febbraio 1976 ha presentato ufficialmente la richiesta mirante alla sostituzione della convenzione in materia di imposte sulle successioni con una nuova convenzione conforme alle raccomandazioni dell'OCSE, completata da disposizioni dirette contro un uso abusivo, secondo il parere svedese, della differenza fra gli oneri fiscali dei due Paesi.

Nel corso delle trattative, svoltesi in due fasi, le richieste avanzate dalla Svezia essendo state circoscritte in gran parte, si è giunti il 20 ottobre 1977 alla parafatura di un disegno comune di convenzione e di un protocollo dei negoziati e d'apposizione dei sigilli. I Cantoni, altri servizi federali e i cittadini svizzeri in Svezia sono stati informati circa le richieste svedesi di revisione e le controproposte svizzere, prima dell'inizio delle trattative e dopo la prima fase e, nella procedura di consultazione, hanno approvato la presente convenzione.

Nel corso delle trattative relative alla revisione della convenzione in materia di imposte sulle successioni, la parte svedese ha espresso il desiderio di modificare anche la convenzione concernente le imposte sul reddito a proposito dell'imposizione delle pensioni da assicurazioni.

2 Commento delle disposizioni della convenzione in materia di imposte sulle successioni

La nuova convenzione tra la Svizzera e la Svezia in materia di imposte sulle successioni del 7 febbraio 1979 nella struttura e nei principi segue la convenzione modello dell'OCSE intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni del 1966, convenzione che servi da base anche alle nuove convenzioni che la Svizzera ha concluso con la Danimarca il 23 novembre 1973 (RU 1974 1720) e con l'Austria il 30 gennaio 1974 (RU 1974 2105) nonché alla nuova convenzione in materia di imposte sulle successioni firmata il 30 novembre 1978 con la Repubblica federale di Germania (FF 1979 I 451). Tuttavia essa comprende alcune deroghe, rispetto alla convenzione modello dell'OCSE e alla convenzione esistente del 16 ottobre 1948, che commentiamo qui di seguito.

Articolo 2 (Imposte)

Conformemente al regolamento esistente finora, la nuova convenzione è applicabile a tutte le imposte sulla massa ereditaria, sulle quote ereditarie

e sulle donazioni per causa di decesso, ma non alle imposte sulle donazioni tra vivi. Tuttavia, all'articolo 12 paragrafo 4 è previsto espressamente che una eventuale doppia imposizione di donazioni tra vivi potrà venir eliminata per via di amichevole composizione in base ai principi vigenti per le successioni.

Articolo 6 (Patrimonio d'esercizio)

Come nella convenzione del 1948, i beni mobili che servono all'esercizio di una stabile organizzazione di un'impresa sono imponibili nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione. L'articolo 6 paragrafo 7 estende questo principio al patrimonio mobile appartenente ad una base fissa che serve all'esercizio di una libera professione. Tale soluzione corrisponde alle raccomandazioni dell'OCSE e si trova pure nelle convenzioni che la Svizzera ha concluso con la Francia, l'Austria e la Repubblica federale di Germania (nuova convenzione).

Articolo 9 (Deduzione dei debiti)

L'articolo sulla deduzione dei debiti segue la convenzione modello dell'OCSE e il disciplinamento finora vigente. L'introduzione della ripartizione proporzionale dei debiti, richiesta da alcuni Cantoni, non avrebbe permesso soluzioni soddisfacenti per le stabili organizzazioni, per cui si è mantenuto il principio della ripartizione economica.

Articolo 10 (Metodi per eliminare le doppie imposizioni)

La Svizzera elimina le doppie imposizioni mediante l'esenzione fiscale degli immobili, delle stabili organizzazioni e basi fisse svedesi. Tuttavia, il patrimonio così esentato può essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell'aliquota.

Come già nel 1965 per le imposte sul reddito e sul patrimonio, la Svezia desiderava eliminare le doppie imposizioni nella nuova convenzione in materia di imposte sulle successioni nei casi di successioni di persone decedute in Svezia non più mediante esenzione fiscale, bensì computando le imposte svizzere nell'imposta svedese. Tuttavia si è ottenuto che almeno i beni immobili siti in Svizzera, appartenenti a cittadini svizzeri (che non posseggono però anche la cittadinanza svedese) deceduti in Svezia, beneficino dell'esenzione completa dall'imposta svedese sulle successioni (par. 2).

Per la Svezia era importante inserire una disposizione che le permettesse di continuare a imporre per un determinato periodo i suoi cittadini che trasferiscono il domicilio in Svizzera. Nella convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 1965 e nella convenzione germano-svizzera di doppia imposizione del 1971 e 1978 è compresa già una disposizione analoga. Secondo il diritto interno svedese, i cittadini svedesi all'estero rimangono assoggettati senza limitazioni di tempo alle imposte svedesi sulle successioni, indipendentemente dal luogo in cui si verifica il decesso. Nella convenzione il diritto concorrente d'imposizione svedese è stato circoscritto

ai cittadini svedesi all'estero che non sono contemporaneamente cittadini svizzeri e che avevano il domicilio in Svezia nel corso dei cinque anni precedenti il loro decesso (par. 3). L'imposizione in Svizzera ammessa dalla convenzione non viene pregiudicata da questa disposizione particolare; spetta piuttosto alla Svezia di eliminare le doppie imposizioni computando le imposte svizzere riscotibili giusta la convenzione nelle corrispondenti imposte svedesi.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

La nuova convenzione deve entrare in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sostituire dopo tale data la convenzione del 16 ottobre 1948.

3 Commento della modificazione della convenzione del 7 maggio 1965 in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Secondo il disciplinamento vigente (art. 19 e 21 della convenzione), le pensioni e le rendite pagate da una società svedese d'assicurazione a un residente della Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera. D'altro canto i premi d'assicurazione, che stanno alla base delle pensioni o delle rendite, possono, in virtù del diritto interno svedese, essere completamente dedotti dal reddito imponibile. Quindi il Governo svedese desiderava compensare almeno in parte la deduzione con un'imposizione ulteriore delle pensioni. La Svizzera ha mostrato comprensione per tale richiesta e ha approvato la modificazione corrispondente dell'articolo 19 paragrafo 2. Il diritto d'imposizione sussidiario della Svezia, limitato alle pensioni d'assicurazione versate ai cittadini svedesi all'estero, non pregiudica in alcun modo il diritto principale d'imposizione spettante alla Svizzera. La Svezia elimina le doppie imposizioni computando le imposte svizzere nell'imposta svedese.

4 Ripercussioni finanziarie

Concludendo una convenzione di doppia imposizione, i due Stati contraenti rinunciano necessariamente ad alcune entrate fiscali. La nuova convenzione in materia di imposte sulle successioni non modifica essenzialmente quella conclusa nel 1948; in particolare, il diritto limitato d'imposizione concorrente accordato alla Svezia per gli Svedesi che si trasferiscono all'estero non pregiudica affatto la preminenza della sovranità fiscale svizzera. Quindi la nuova convenzione non comporta rinunce ad entrate fiscali che superano quelle risultanti dalla convenzione del 1948.

Lo stesso vale per il nuovo disciplinamento dell'imposizione delle rendite d'assicurazione: esso non limita in alcun modo il diritto preminente d'imposizione della Svizzera e quindi non ha ripercussioni finanziarie.

5 Costituzionalità

La base costituzionale per la nuova convenzione in materia di imposte sulle successioni e per la revisione della convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è data dall'articolo 8 della Costituzione che attribuisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati con Paesi esteri. In virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta all'Assemblea federale. Le convenzioni sono state concluse per una durata indeterminata, ma possono essere denunciate per la fine di ogni anno civile mediante un preavviso di sei mesi. Esse non prevedono l'adesione ad una organizzazione internazionale e non comportano un'unificazione multilaterale del diritto; il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Inoltre, la portata materiale e territoriale ristretta delle convenzioni non giustificherebbe la loro sottoposizione al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

6 Conclusioni

Grazie a questa revisione, la convenzione in materia di imposte sulle successioni del 1948 è sostituita da una nuova convenzione corrispondente alla convenzione modello elaborata dall'OCSE nel 1966. La Svizzera ha dovuto fare alcune concessioni alla parte svedese, comunque sostenibili.

La concessione di un diritto d'imposizione concorrente per le persone che lasciano la Svezia s'avvicina molto alle soluzioni convenute nel 1965 per le imposte sul reddito e sul patrimonio nonché a quelle previste dalla convenzione germano-svizzera di doppia imposizione. Tale novità non limita la sovranità fiscale svizzera né comporta una doppia imposizione.

Quanto detto vale pure per la modificazione della convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio per quel che riguarda l'imposizione delle pensioni d'assicurazione, di poca importanza per il nostro Paese.

Complessivamente, le richieste della parte svedese hanno potuto essere circoscritte, ragione per cui i Cantoni e le associazioni economiche in sede di consultazione hanno approvato senza opposizione la nuova convenzione in materia di imposte sulle successioni. Anche la modificazione della convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio non ha destato una vera opposizione.

Decreto federale

concernente una convenzione in materia di imposte sulle successioni e un protocollo che modifica la convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Svezia

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 1979 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La convenzione, firmata il 7 febbraio 1979, tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni nonché il protocollo firmato lo stesso giorno relativo alla convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza sono approvati.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione e il protocollo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1979 II 282

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni

La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Svezia,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni,
hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Campo d'applicazione

Articolo 1 Successioni

La presente convenzione si applica alle successioni di persone che all'atto del decesso erano domiciliate in uno Stato contraente o in entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte

1. La presente convenzione si applica alle imposte sulle successioni riscosse (anche sotto forma di imposte addizionali) per il conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sulle successioni quelle riscosse in seguito a decesso sotto forma d'imposte sulla massa ereditaria, d'imposte sulle quote ereditarie, diritti di mutazione o imposte su donazioni per causa di decesso.
3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono segnatamente:
 - a) in Svezia:
l'imposta sulle successioni;
 - b) in Svizzera:
le imposte sulla massa ereditaria e sulle quote ereditarie riscosse dai Cantoni, Distretti, Circoli e Comuni.
4. La convenzione si applica anche alle imposte sulle successioni che verranno istituite dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente convenzione:

- a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano la Svezia o la Svizzera, come il contesto richiede;
- b) l'espressione «autorità competente» designa:
 - 1) in Svezia:
il ministro del bilancio o il suo rappresentante autorizzato;
 - 2) in Svizzera:
il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Domicilio fiscale

1. Per l'applicazione della presente convenzione, se un defunto all'atto del decesso era domiciliato in uno Stato contraente è stabilito conformemente alla legislazione di tale Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, un defunto era domiciliato in entrambi gli Stati contraenti, il caso è risolto secondo le norme seguenti:

- a) è considerato domicilio del defunto quello dello Stato in cui egli disponeva di un'abitazione permanente. Se il defunto aveva un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerato domiciliato nello Stato con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato in cui il defunto aveva il centro dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato in cui il defunto soggiornava abitualmente;
- c) se il defunto soggiornava abitualmente in entrambi gli Stati o se non soggiornava abitualmente in alcuno di essi, è considerato Stato di domicilio quello della cittadinanza del defunto;
- d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non era cittadino di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Capitolo III

Norme d'imposizione

Articolo 5 Beni immobili

1. I beni immobili appartenenti ad un defunto, che all'atto del decesso era domiciliato in uno Stato contraente, e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa nonché ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.

Articolo 6 Patrimonio di una stabile organizzazione e patrimonio di una base fissa che serve all'esercizio di una libera professione

1. I beni (ad eccezione dei beni di cui agli art. 5 e 7) che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa che un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all'atto del decesso, possedeva nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione,
 - b) una succursale,
 - c) un ufficio,
 - d) un'officina,
 - e) un laboratorio,
 - f) una miniera, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali,
 - g) un cantiere di costruzione o di montaggio se la sua durata eccede dodici mesi.
4. Non si considera che vi sia stabile organizzazione se:
 - a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della pubblicità, per fornire informazioni, per la ricerca scientifica o altre attività analoghe che hanno carattere preparatorio o ausiliario.
5. Se una persona — diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 — agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente e dispone nel primo Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione anche se le attività di questa persona si limitano all'acquisto di merci per l'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
7. I beni (ad eccezione dei beni di cui all'art. 5) costitutivi di una base fissa di cui un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all'atto del decesso, disponeva nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo sono imponibili in questo altro Stato.

Articolo 7 Navi e aeromobili

Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale esercitati da un'impresa che apparteneva a un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all'atto del decesso, nonché i beni mobili destinati all'esercizio di queste navi o aeromobili sono imponibili nell'altro Stato contraente, qualora la sede della direzione effettiva dell'impresa sia situata in questo altro Stato.

Articolo 8 Beni non menzionati

I beni diversi da quelli di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono imponibili, indipendentemente dal luogo in cui sono situati, soltanto nello Stato contraente in cui il defunto era domiciliato all'atto del decesso.

Articolo 9 Deduzione dei debiti

1. I debiti che sono garantiti in modo particolare dai beni menzionati all'articolo 5 sono dedotti dal valore di tali beni. I debiti che non sono garantiti

in modo particolare dai beni menzionati all'articolo 5, ma che sono sorti in rapporto all'acquisto, a modificazioni o a lavori di riattazione o di manutenzione di tali beni sono dedotti dal valore degli stessi.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i debiti legati alla stabile organizzazione di un'impresa o a una base fissa che serve all'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo e i debiti legati all'esercizio di una nave o di un aeromobile sono dedotti dal valore dei beni menzionati all'articolo 6 rispettivamente all'articolo 7.

3. Gli altri debiti vanno dedotti dal valore dei beni ai quali è applicabile l'articolo 8.

4. Se un debito supera il valore dei beni da cui è deducibile in uno Stato contraente conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il saldo è dedotto dal valore degli altri beni imponibili in questo Stato.

5. Se, dopo aver effettuato le deduzioni giusta i paragrafi precedenti, rimane un saldo scoperto, tale saldo è dedotto dal valore dei beni imponibili nell'altro Stato contraente.

Capitolo IV

Metodi per eliminare le doppie imposizioni

Articolo 10

1. Se il defunto all'atto del decesso era domiciliato in Svezia, la Svezia, riservato il paragrafo 2, computa nell'imposta calcolata secondo il proprio diritto l'ammontare corrispondente alle imposte pagate in Svizzera sui beni che, giusta la convenzione, sono imponibili in Svizzera. Tuttavia l'ammontare computato non può superare la parte dell'imposta, calcolata prima del computo, gravante i beni imponibili in Svizzera.

2. Se il defunto all'atto del decesso era domiciliato in Svezia e aveva la cittadinanza svizzera ma non quella svedese, la Svezia esenta i beni immobili ai sensi dell'articolo 5, imponibili in Svizzera giusta la convenzione.

3. Se un defunto, domiciliato in Svizzera all'atto del decesso secondo l'articolo 4, aveva la cittadinanza svedese ma non quella svizzera e nei cinque anni precedenti il decesso ha avuto un domicilio in Svezia, la Svezia può imporre i beni della successione giusta il diritto svedese senza tener conto delle altre disposizioni della convenzione. Non viene pregiudicata l'imposizione in Svizzera conformemente alle disposizioni della convenzione. La Svezia computa nella parte dell'imposta calcolata secondo il proprio diritto, prelevata sui beni imponibili giusta l'articolo 8, l'ammontare corrispondente alle imposte pagate in Svizzera sugli stessi beni.

4. Se il defunto all'atto del decesso era domiciliato in Svizzera, la Svizzera esenta dall'imposta i beni che, giusta la convenzione, sono imponibili in Svezia.

5. Tuttavia, si può tener conto dei beni esentati in virtù della convenzione per determinare l'ammontare dell'imposta sui beni rimanenti o per calcolare l'aliquota di tale imposta.

Capitolo V

Disposizioni speciali

Articolo 11 Parità di trattamento

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

2. Il termine «cittadino» designa:

- a) ogni persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente;
- b) ogni persona giuridica, società di persone e associazione costituita conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di quest'altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 12 Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno degli Stati contraenti.

2. Questa autorità competente, se il reclamo le appare fondato o se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio

per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Se in Svezia o in Svizzera le donazioni o gli anticipi ereditari saranno sottoposti a un'imposta sulle donazioni o a un'imposta sulle successioni, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio al fine di evitare per via di amichevole composizione la doppia imposizione secondo i principi previsti nella convenzione. Questa disposizione, indipendentemente dagli articoli 1 e 2, si applica anche alle persone che non hanno domicilio fiscale in alcuno degli Stati contraenti e alle donazioni tra vivi.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 13 Agenti diplomatici e funzionari consolari

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici e i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nella misura in cui, in ragione di privilegi diplomatici e consolari attribuiti a una persona in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi internazionali particolari, i beni non sono imponibili nello Stato accreditario, il diritto d'imposizione rimane riservato allo Stato accreditante.

Capitolo VI

Disposizioni finali

Articolo 14 Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. La convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili alle successioni di persone decedute a tale data o successivamente.

2. La convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle suc-

cessioni del 16 ottobre 1948 cessa d'avere effetto con l'entrata in vigore della presente convenzione. Le sue disposizioni non sono più applicabili alle imposte alle quali la presente convenzione è applicabile in conformità del paragrafo 1.

Articolo 15 Denuncia

La presente convenzione rimarrà in vigore sino a quando non sarà denunciata da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciarla per via diplomatica per la fine di ogni anno civile, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, la convenzione non si applicherà più alle successioni di persone decedute dopo la fine dell'anno civile in cui la convenzione è stata denunciata.

In fede di che i plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Stoccolma, il 7 febbraio 1979, in doppio esemplare in lingua tedesca e svedese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:
Rüedi

Per il
Regno di Svezia:
Hans Blix

Protocollo

**alla convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia,
intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte
sul reddito e sulla sostanza**

La Confederazione Svizzera

e

il Regno di Svezia,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 19 ha il seguente tenore:

«2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e degli articoli 21 e 23, le pensioni della sicurezza sociale svedese o di un'assicurazione-pensione conclusa con un'impresa d'assicurazioni che esercita la sua attività in Svezia, pagate a un cittadino svedese residente della Svizzera, sono imponibili in Svezia; in tale caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 25 paragrafo 4.»

Articolo 2

1. Il presente protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.
2. Il protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili alle imposte prelevate sulle pensioni versate il 1^o gennaio 1980 o dopo tale data.

In fede di che, i plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Stoccolma, il 7 febbraio 1979, in doppio esemplare in lingua tedesca e svedese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:
Rüedi

Per il Regno di Svezia:
Hans Blix

¹⁾ Dal testo originale tedesco.